

Enoturismo

linee guida e indirizzi operativi

Decreto ministeriale 12 marzo 2019

Riferimenti Normativi

Art. 1 commi da 502 a 505 della legge n. 205/2017
(legge di bilancio 2018)

Art. 1 comma 504, previsione della necessità del
decreto ministeriale

Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019

Requisiti soggettivi

Assenza di requisiti soggettivi «esplicitati»

Eccetto art. 1, comma 2, decreto:

- **Se l'attività enoturistica è svolta dall'imprenditore agricolo, allora è considerata attività agricola connessa**

Definizione di enoturismo

(art. 1 comma 502 legge 205/2017)

Si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di cultura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento agli alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Definizione enoturismo

(art. 1 comma 3 del decreto mipaaf 12 marzo 2019)

- Formazione e informazione sulle produzioni
- Visite guidate ai vigneti, cantine, luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite
- Iniziative di carattere didattico culturale ricreativo nelle cantine e nei vigneti comprese le vendemmie didattiche
- Degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ai prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda e pronti per il consumo.

Prodotti utilizzabili

- prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo (salumi , formaggi , torte rustiche. Ect)
- Prodotti « prevalentemente « legati alle produzioni locali e tipiche delle regioni in cui si svolge l'attività
- Prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionale riconosciuti dalla Ue
- Prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato dal MIPAAFT (pizza, salumi...)

Standard minimi dei servizi (art. 2 del decreto MIPAAFT)

- Requisiti generali in materia di sicurezza e igienico sanitari
- Ulteriore elencazione tassativa per gli standard di servizi

Necessaria la presenza di tutti gli standard indicati

Punto 8 dell'art. 2, co 1, del decreto

Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e la tipologia di attività svolta

- criticità: Fabbricati rurali

Punti 9 e 11 dell'art. 2, co 1 del decreto

Personale addetto (titolare dell'azienda, familiari coadiuvanti, dipendenti dell'azienda, collaboratori esterni):

- Competenze e formazione sulla presentazione del territorio, sulle produzioni, sulla degustazione e commercializzazione

Art. 2, co 1 del decreto

le Regioni possono:

- Promuovere la formazione teorico pratica per le aziende e gli addetti al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard previsti nel decreto;
- Istituire gli elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistica;